

Comune di



SAN FELICE DEL BENACO

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 10.02.2011

INDICE

CAPO I

Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti tenuti al pagamento

- Art. 1 Istituzione della Tariffa
- Art. 2 Presupposto della Tariffa
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 5 Superfici ed aree soggette a tariffa
- Art. 6 Superfici ed aree non soggette a tariffa

CAPO II

Determinazione della Tariffa

- Art. 7 Piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 La tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 La tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 11 Incentivi per conferimento rifiuti valorizzati all'isola ecologica (Utenze domestiche)

CAPO III

Comunicazioni – Controlli – Riscossione

- Art. 12 Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione
- Art. 13 Omessa, infedele ed incompleta denuncia e violazioni di carattere formale
- Art. 14 Verifiche e controlli
- Art. 15 Applicazione e riscossione della tariffa e del contributo provinciale
- Art. 16 Rimborsi
- Art. 17 Funzionario responsabile

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 18 Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni
- Art. 19 Entrata in vigore
- Art. 20 Norme di rinvio

CAPO I

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Art. 1- Istituzione della Tariffa

Nel Comune di San Felice del Benaco è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs n.22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, del DPR n. 158/1999, nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, è svolta in regime di privativa. Essa comprende la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/1997 e successive modificazioni, oltre che dal regolamento comunale per la gestione del servizio.

La tariffa è determinata al fine di raggiungere la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, compresa la pulizia delle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dagli allegati 1 e 2 al DPR 158 del 1999.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Art. 2 - Presupposto della Tariffa

Il presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Ai fini del precedente comma, le aree scoperte soggette a tariffa sono:

- le aree scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo e non occasionale per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature;
- il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.

Ai fini dell'applicazione della tariffa si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora, a seguito di regolari controlli, anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per l'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

L'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica si presume quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata in regime di privativa ed è estesa a tutto il territorio comunale.

Qualora il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non venisse svolto nelle zone di residenza o di esercizio dell'attività ciò dovrà essere fatto constatare mediante segnalazione da inviarsi all'Ente.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 3 - Soggetti passivi

La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale. È stabilito vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, sia della riscossione, sia del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per i locali adibiti a civile abitazione locati ammobiliati, la Tariffa è dovuta dal proprietario, per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un numero di persone indicato all'art. 9.

Nel caso di alloggi occupati da persone non residenti (es. alloggi adibiti ad uso foresteria) il calcolo della Tariffa avviene conteggiando un numero di persone indicato all'art. 9.

Per il calcolo della Tariffa delle abitazioni tenute a disposizione del proprietario / conduttore / utilizzatore, che risulta essere comunque residente nel Comune di San Felice del Benaco in un diverso immobile, e allacciate agli impianti a rete (es. acqua; gas ;energia elettrica), viene associato un numero di persone indicato all'art. 9.

Art. 4 - Termini per l'applicazione della tariffa

La tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all'art. 2.

L'obbligazione al pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purché debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art. 12.

Se la denuncia di cessazione dell'occupazione viene presentata con ritardo, per il rimborso anche parziale della tariffa si prende a riferimento la data della sua presentazione. L'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri (con idonea documentazione) di non avere continuato l'occupazione o la detenzione delle aree e dei locali oltre la data indicata.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazioni delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è tempestiva e prodotta entro i termini di cui al successivo art. 12 e potranno essere conteggiati nella tariffa relativa al periodo successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 5 - Superfici ed aree soggette a tariffa

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è determinata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore o uguale oppure inferiore a 0,50 mq.

A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte le superfici operative delle stesse.

Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa, devono tuttavia dimostrare all'Ente che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 6 - Superfici ed aree non soggette a tariffa

Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree che per la loro natura, caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono suscettibili di produrre rifiuti o che, in ogni caso, non producono secondo la comune esperienza, una quantità di rifiuti in maniera apprezzabile. Tali caratteristiche devono essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria, di variazione o di cessazione o da idonea documentazione.

Ai sensi del precedente comma, non sono assoggettati a tariffa:

- a) Cabine elettriche di proprietà della Società erogatrice di energia elettrica;
- b) Soffitte, ed altri locali inabitabili in quanto di altezza inferiore od uguale a mt. 1,50, nei quali non sia possibile la permanenza;
- c) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- d) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

CAPO II DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Piano finanziario

L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, avvengono ogni anno sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi. La redazione del piano finanziario avviene ad opera del soggetto gestore della tariffa secondo le forme ed i contenuti indicati nel DPR n. 158/1999.

In sede di approvazione annuale del piano finanziario il Comune, come stabilito dalla normativa di riferimento, tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, nonché della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi e del tasso di inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il piano finanziario è accompagnato da una relazione illustrativa dove il soggetto gestore dà spiegazione del modello gestionale ed organizzativo, dei livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, nonché della ricognizione degli impianti esistenti. Con riferimento al piano finanziario dell'anno precedente, il gestore stesso deve dare spiegazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, con le relative motivazioni.

Sulla base del piano finanziario il Comune provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) ad ogni utenza (domestica e non domestica), delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

La tariffa di riferimento a regime è determinata in applicazione del regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,

a copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.

La tariffa è deliberata ogni anno dalla Giunta comunale. Il soggetto gestore invia ogni anno al Comune una proposta di piano finanziario contenente tutte le componenti dei costi previsti dal DPR n. 158/1999. La tariffa viene deliberata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale dell'ente.

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica, è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ai sensi dell'art. 54. Comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/97, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell'entità e qualità del servizio reso.

L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

Art. 9 - La tariffa per le utenze domestiche

Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare l'Ente fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

Superficie dell'abitazione	Numero persone associate
Fino a 30 mq.	1
Da 31 mq a 50 mq	2
Da 51 mq a 70 mq	3
Da 71 mq a 90 mq	4
Da 91 mq a 120 mq	5
Oltre 120 mq	6

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività socio assistenziale o lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non è considerata ai fini della determinazione della tariffa con esclusione dalla tassa se unico occupante, a condizione che l'assenza sia stata dichiarata e adeguatamente documentata.

Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari residenti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione cumulativa di tutti i nuclei familiari e al pagamento della tassa con vincolo di solidarietà.

Per la parte variabile della tariffa sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente determinato in sede di approvazione della tariffa.

Art.10 - La tariffa per le utenze non domestiche

La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice Istat dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una categoria, in conformità a quanto previsto dalle tabelle 3 e 4 allegate al DPR n. 158 del 1999, di cui alla tabella seguente:

UTENZE NON DOMESTICHE	
CATEGORIA	DESCRIZIONE
CATEGORIA 1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
CATEGORIA 2	Campeggi, distributori carburante
CATEGORIA 3	Stabilimenti balneari
CATEGORIA 4	Esposizioni, autosaloni
CATEGORIA 5	Alberghi con ristorante
CATEGORIA 6	Alberghi senza ristorante
CATEGORIA 7	Case di cura e riposo
CATEGORIA 8	Uffici, agenzie, studi professionali
CATEGORIA 9	Banche ed istituti di credito
CATEGORIA 10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria

CATEGORIA 11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
CATEGORIA 12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,...)
CATEGORIA 13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
CATEGORIA 14	Attività industriali con capannoni di produzione
CATEGORIA 15	Attività artigianali di produzione bene specifici
CATEGORIA 16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
CATEGORIA 17	Bar, caffè, pasticcerie
CATEGORIA 18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, ...
CATEGORIA 19	Plurilicenze alimentari e/o miste
CATEGORIA 20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
CATEGORIA 21	Discoteche, night club

I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Nel caso di insediamento di diverse attività con destinazione diversa in un complesso unitario (centri commerciali, ecc.) le tariffe sono distinte secondo le specifiche attività.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.

Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la tariffa attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.

La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nell'autodichiarazione o denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte del soggetto gestore. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti sono individuati nella misura determinata in sede di approvazione della tariffa.

Art. 11 - Incentivi per conferimento rifiuti valorizzati all'isola ecologica (Utenze domestiche)

E' prevista la concessione di un beneficio in sede di pagamento della tassa rifiuti, per coloro che conferiscono i rifiuti valorizzati all'isola ecologica sita nel Comune di Salò, Via E. Fermi, gestita da Garda Uno SpA, secondo la convenzione sottoscritta dai Comuni di San Felice del Benaco, Salò e Puegnago del Garda.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente alle utenze domestiche.

I rifiuti considerati al fine dell'incentivazione sono esclusivamente quelli raggruppati nell'elenco "valorizzati" del sistema di gestione informatizzata dell'isola ecologica e di seguito elencati. Per valorizzati si intendono quei rifiuti che posseggono un valore commerciale o che, per i quali, per ragioni ambientali, sia opportuno incentivarne la raccolta differenziata.

I rifiuti valorizzati si raggruppano secondo le seguenti tipologie similari:-

- TONER E CARTUCCE PER STAMPA
- IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE – CARTA E CARTONE
- IMBALLAGGI IN PLASTICA
- IMBALLAGGI IN LEGNO – LEGNO
- IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO – VETRO
- IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
- FILTRI OLII – OLII MINERALI
- ABBIGLIAMENTO
- TUBI FLUORESCENTI – FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI – TV E MONITOR ELETTRODOMESTICI
- OLII E GRASSI COMMESTIBILI
- BATTERIE PER AUTOTRAZIONE E PILE
- ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI
- METALLO

Per ogni tipologia di rifiuto valorizzato è stato attribuito un punteggio in funzione a diversi fattori, fra i quali, il valore commerciale, i contributi CONAI ed altre ragioni d'opportunità legate alla salvaguardia ambientale. Per ogni Kg. Di rifiuto valorizzato conferito all'isola ecologica è stato previsto il seguente punteggio:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO	PUNTEGGIO PER KG.
TONER E CARTUCCE PER STAMPA	1
IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE - CARTA E CARTONE	2
IMBALLAGGI IN PLASTICA	3
IMBALLAGGI IN LEGNO - LEGNO	1
IMBALLAGGI IN METALLO ED IN VETRO - VETRO	2
IMBALLAGGI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE	1
FILTRI OLII - OLII MINERALI	1
ABBIGLIAMENTO	2
TUBI FLUORESCENTI - FRIGORIFERI E CLIMATIZZATORI - TV E MONITOR - ELETTRODOMESTICI	1
OLII E GRASSI COMMESTIBILI	1
BATTERIE PER AUTO TRAZIONE E PILE	1
ELETTRODOMESTICI NON PERICOLOSI	1
METALLO	4

Per usufruire dell'incentivo è sufficiente utilizzare il sistema informatizzato di conferimento predisposto nell'isola ecologica. Il peso dei rifiuti conferiti sarà arrotondato, per tipologia, al kg. Il punteggio totalizzato sarà stampato sullo scontrino rilasciato all'uscita dell'isola ecologica. I punti totalizzati saranno memorizzati ed il totale annuo sarà trasmesso all'ufficio tributi del Comune.

Annualmente verrà stanziato dall'Amministrazione comunale l'importo da destinare all'incentivazione dei conferimenti. Tale importo, suddiviso per il totale dei punti ottenuti, determinerà il valore unitario del "punto" di incentivazione.

Il valore unitario del punto di incentivazione, moltiplicato per il numero totale di punti totalizzati da ogni utente nel corso dell'anno, determinerà la cifra accreditata sulla bolletta relativa alla tassa rifiuti dell'anno successivo.

L'incentivo, accreditato ad ogni singola utenza, non potrà superare l'importo della quota variabile.

CAPO III COMUNICAZIONI - CONTROLLI – RISCOSSIONE

Art. 12 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare all'Ente l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi, mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione.

La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega.

In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui è cessata l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate.

Nel caso di variazioni, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.

Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non subentra un nuovo occupante/conducente/detentore o fino a quando dimostri di aver comunque cessato l'occupazione/detenzione/conduzione. Per aver diritto al rimborso/sgravio spetta al richiedente dimostrare che è subentrato un nuovo occupante/detentore, che abbia fatto regolare denuncia per i locali/aree che hanno fatto scaturire l'obbligazione.

Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.

L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tariffa. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente all'ufficio tributi le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.

La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene all'Ente entro 60 giorni.

L'Ente potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (es.: anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto elettrico, ecc.) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare al soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Art.13 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia e violazioni di carattere formale

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia l'Ente provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alla sanzione del 30 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 agli interessi moratori, oltre all'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. e successive modificazioni. Per le violazioni alle disposizioni regolamentari trova applicazione la sanzione amministrativa di cui allo articolo 7bis del D.Lgs.n.267/00, con il procedimento previsto dalla legge 689/81.

Gli atti di recupero, sottoscritti dall'Ente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 14 – Verifiche e controlli.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, l'Ente può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

Art. 15 - Applicazione e riscossione della tariffa e del contributo provinciale

La tariffa, unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, é riscossa dal Comune per il tramite di soggetti abilitati nel rispetto di convenzioni stipulate con l'Ente.

La riscossione volontaria, da effettuarsi in due rate può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n.446/97, nel caso la giunta comunale la ritenga più opportuna.

Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo del versamento complessivo dovuto ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 12,00 Euro.

Art. 16 – Rimborsi

Nei casi di errore e di duplicazione l'Ente dispone il rimborso o lo sgravio della tariffa.

Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposta dall'Ente entro 180 giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.

Art. 17 - Funzionario responsabile

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 36, comma 5-ter, della legge n. 142 del 1990, designa, il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.

E' abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2011.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/1997 e nel DPR n. 158/1999 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal Comune.